



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' 6C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "DIRETTA TV") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, PARAGRAFI 3.1 E 4.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. N. 2483/SM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 05/02/2013, n. Cont. 17/13/DISM/ N° Proc. 2483/SM, notificato in data 17 febbraio 2013, con il quale è stata contestata alla società 6C SRL con sede legale in Roma 00156, via Tiburtina, 1070, la violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i per aver mandato in onda, sul programma televisivo satellitare DIRETTA TV in data 24 ottobre 2012 dalle ore 16 alle ore 19, una serie di messaggi pubblicitari di “canali hot” visibili in abbonamento contenenti immagini a carattere erotico accompagnati da una voce che esorta i telespettatori ad effettuare l’abbonamento ai suddetti canali;

VISTO che la Società 6C SRL non ha prodotto né memorie difensive, né ha inoltrato richiesta di audizione;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti, nella riunione dell’11 luglio 2013, ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che dai citati approfondimenti istruttori è emerso che:

- i messaggi oggetto di contestazione sono andati in onda in chiaro in fascia oraria c.d. “protetta” (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) in cui le imprese televisive, ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., sono tenute a garantire l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori, a “*effettuare un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità*” (paragrafo 3.1 del Codice) e a “*non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori (...) dedicando particolare attenzione alla fascia protetta*” (paragrafo 4.1 del Codice);

- i contenuti veicolati, le immagini e la pubblicizzazione di servizi hard destinati agli adulti, accompagnati da una voce che esorta i telespettatori ad effettuare l’abbonamento ai suddetti servizi, non appaiono idonei alla visione da parte di minori, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi, tenuto conto della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fascia oraria di trasmissione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società 6C SRL del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 s.m.i.;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale per la violazione rilevata pari ad euro 50.000 (euro cinquantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in quanto pur considerando il palese contrasto delle scene contestate con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori e anche alla luce dell'orario di messa in onda (fascia protetta) della serie dei messaggi pubblicitari/televendite dei "canali hot" esaminata, va tenuto conto della presumibile scarsa audience del programma satellitare in questione;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società 6 C Srl titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori, non essendo intervenuta nel procedimento non risulta aver cooperato in alcun modo alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 71.000,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla società 6C SRL con sede legale in Roma 00156, via Tiburtina, 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*DIRETTA TV*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/13/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 96/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani